

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2083

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CENTEMERO, CAVANDOLI, MACCANTI, DARA, FURGIUELE,
MARCHETTI, PRETTO**

Delega al Governo per la disciplina, la realizzazione e lo sviluppo
dei centri di elaborazione dati

Presentata il 10 ottobre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI! – Un rapporto dell'Osservatorio Data Center del Politecnico di Milano evidenzia una crescita significativa del settore dei centri di elaborazione dati, cosiddetti « *data center* » in Italia. Tra il 2023 e il 2025, ventitré organizzazioni, comprese otto nuove imprese, hanno annunciato la costruzione di ottantatré nuove strutture, con investimenti potenziali che potrebbero raggiungere fino a 5 miliardi di euro. La città di Milano e la regione Lombardia sono al centro di questo percorso di sviluppo, che consentirebbe all'Italia di diventare un punto nevralgico tra l'Europa centrale e il Mediterraneo, attirando l'interesse di investitori internazionali.

Il settore dei *data center* in Italia rappresenta un'opportunità di valore pari a 15 miliardi di euro.

Nonostante le grandi opportunità di sviluppo, il settore dei *data center* in Italia deve affrontare diverse sfide, tra cui l'assenza di una normativa chiara e omogenea.

Una delle questioni più rilevanti per il futuro di tale settore è la sostenibilità dei *data center*, in particolare per quanto riguarda il consumo energetico.

Ciononostante, è essenziale superare gli ostacoli burocratici e semplificare le procedure per facilitare lo sviluppo di queste nuove strutture, eliminando le difficoltà che potrebbero rallentare l'evoluzione del settore.

In questa fase l'attrattività del mercato italiano si scontra con la mancanza di alcune condizioni di sistema, su cui sarà necessario lavorare nei prossimi anni. Innanzitutto, il settore dei *data center* non risulta attualmente riconosciuto a livello

normativo. I *data center* sono identificati come generici edifici industriali e da tale scarsa chiarezza normativa deriva la mancata individuazione di un procedimento specifico per la loro realizzazione nel territorio da parte degli enti competenti. Conseguentemente, i tempi di realizzazione sono lunghi e l'interazione con gli enti competenti, dagli enti comunali e nazionali alle amministrazioni centrali, è complessa, con procedure diverse a seconda del luogo di insediamento dell'infrastruttura.

Tali procedure comportano dei rallentamenti per gli investitori che rendono incerti i tempi di avvio dei *data center* e di rientro dei fondi stanziati. È quindi cruciale fornire una definizione normativa del *data center*, quale infrastruttura peculiare, di cui sono identificate le caratteristiche specifiche rispetto a quelle di altri edifici già disciplinati e, allo stesso tempo, stabilire una procedura chiara che individui gli enti da coinvolgere e garantisca velocità di attuazione. Infine, si evidenzia che i *data center* di potenza superiore a 10 megawatt, previsti in grande crescita nei prossimi anni, richiedono il collegamento all'alta ten-

sione, che non sempre è disponibile nel territorio nazionale. Saranno necessari, pertanto, investimenti per il potenziamento della rete elettrica nazionale al fine di garantire la fattibilità degli scenari di sviluppo infrastrutturali previsti, richiedendo una collaborazione stretta tra gli attori del mercato e gli enti competenti con il fine di allineare le aspettative e gli obiettivi di crescita.

La disciplina esistente, frammentata tra diverse fonti normative, non appare sufficiente a sostenere il rapido sviluppo del settore.

La presente proposta di legge si compone di due articoli.

In particolare, l'articolo 1 reca la definizione di centro di elaborazione dati.

L'articolo 2, comma 1, reca una disposizione di delega al Governo, da esercitare entro il termine di sei mesi, in materia di realizzazione, organizzazione, potenziamento e sviluppo tecnologico dei centri di elaborazione dati; il comma 2 reca i principi e criteri direttivi della delega; i commi 3 e 4 prevedono la procedura per l'esercizio della delega.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

(Definizione)

1. Ai fini della presente legge, per centro di elaborazione dati si intende una struttura fisica che ospita l'infrastruttura tecnologica per la progettazione, l'esecuzione e l'implementazione di applicazioni e servizi per l'archiviazione e la gestione dei dati associati a tali applicazioni e servizi.

Art. 2.

(Delega al Governo per la realizzazione e lo sviluppo di centri di elaborazione dati)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina, lo sviluppo e il coordinamento delle procedure per la realizzazione dei centri di elaborazione dati, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) promuovere la disciplina normativa di uno spazio tecnico-normativo sperimentale e temporaneo per favorire l'innovazione e consentire lo sviluppo di centri di elaborazione dati nel territorio nazionale;

b) disciplinare un procedimento amministrativo unico e semplificato per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati;

c) qualificare i progetti di nuovi centri di elaborazione dati come progetti di pubblica utilità indifferibili e urgenti e adottare un procedimento semplificato che disponga l'esame in via prioritaria delle istanze di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) riferite ai progetti medesimi;

d) prevedere, nell'ambito dei procedimenti autorizzativi per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati, che gli

stessi siano considerati di « interesse pubblico prevalente » nella ponderazione degli interessi giuridici in quanto funzionali allo sviluppo socio-economico nazionale;

e) prevedere la facoltà di derogare agli strumenti e alle disposizioni urbanistiche al fine di consentire l'attuazione degli interventi necessari alla realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati;

f) prevedere la facoltà di concedere contributi in favore degli enti locali nel cui territorio sono situati i centri di elaborazione dati di nuova realizzazione;

g) prevedere la detraibilità o la deducibilità fiscale dei contributi versati da terzi per la ristrutturazione di centri di elaborazione dati esistenti o la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati;

h) prevedere agevolazioni e incentivi maggiormente premianti per la costituzione di consorzi ovvero per le operazioni di fusione o di acquisizione tra le imprese operanti nei settori ad alta tecnologia;

i) assicurare gli investimenti necessari per il potenziamento della rete elettrica nazionale al fine di garantire l'approvvigionamento energetico a sostegno delle infrastrutture di *cloud computing* di nuova generazione;

l) promuovere lo sviluppo del partenariato pubblico privato per la realizzazione di nuovi centri di elaborazione dati;

m) ampliare le competenze dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, comprendendovi il controllo del corretto funzionamento del sistema di *cloud computing* e della legittima fruizione dei dati archiviati da parte dei soggetti titolati; la vigilanza sul rispetto dei protocolli di sicurezza da parte delle amministrazioni pubbliche; la segnalazione alle autorità competenti di eventuali illeciti civili, penali o amministrativi commessi dalle amministrazioni pubbliche, dai cittadini e dagli enti commerciali e non commerciali nell'accesso e nell'utilizzo del sistema di *cloud computing*;

n) adottare iniziative concernenti l'offerta formativa delle università e le attività di ricerca, anche in sinergia con attori privati, per rafforzare il ruolo dell'Italia in materia di intelligenza artificiale;

o) promuovere l'attività di formazione, ricerca e sviluppo in materia di intelligenza artificiale nelle scuole, nelle università e nei centri di ricerca e sostenere le applicazioni nell'ambito della produzione industriale e dei servizi in favore delle imprese esistenti e delle *start up* innovative al fine di agevolare la creazione di nuovi posti di lavoro per le nuove generazioni.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati di relazione tecnica, sono trasmessi alle Camere per l'espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Se il termine per l'espressione del parere scade nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'adozione dei decreti legislativi o successivamente, quest'ultimo termine è prorogato di novanta giorni. Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri parlamentari, trasmette nuovamente i testi alle Camere con le proprie osservazioni e con eventuali modificazioni, corredate dei necessari elementi integrativi di informazione e di motivazione. I pareri definitivi delle Commissioni parlamentari sono espressi entro dieci giorni dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale termine, i decreti possono essere comunque adottati.

4. Dall'attuazione della delega di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi di cui al comma 1 determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati

solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, compresa la legge di bilancio, che stanziino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

PAGINA BIANCA



19PDL0110870